



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO-N. 360 DEL 05 MAG. 2022

Oggetto: revoca delibera n.005 del 07/01/2022 e contestuale presa atto Convenzione conL'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia SFPID del 13/4/2022

Il Commissario Straordinario, Dr Domenico Sperli, nominato con DCA n.6 del 08/01/2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore dell'U.O.C. Settore Formazione Aggiornamento Professionale Aziendale, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalba Leotta

Il Direttore ad interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo
Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico

Il Responsabile U.O. Stato Giuridico
del Personale Dipendente e Formazione
Dott. Massimo Oliverio

Visto del Direttore del Dipartimento Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE con deliberazione n.005 del 07/01/2022 è stato preso atto della convenzione sottoscritta con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia SFPID - "Scuola di Formazione di psicoterapia ad Indirizzo dinamico" con sede legale in via Gregorio Ricci Cubastro, 29B - Roma;

CONSIDERATO CHE il Collegio Sindacale con verbale n.2 del 21/2/2022 ha sollevato rilievi in merito all'art.8 della suddetta Convenzione in particolare per quanto riguarda la dicitura "potrà essere rinnovata con accordo specifico";

RILEVATO CHE si è proceduto alla stipula di una nuova convenzione con l'istituto di che trattasi sottoscritta in data 13/4/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di revocare la delibera n.005 del 07/01/2022 e contestualmente prendere atto della nuova convenzione sottoscritta in data 13/4/2022 con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia SFPID - "Scuola di Formazione di psicoterapia ad Indirizzo dinamico" con sede legale in via Gregorio Ricci Cubastro, 29B - Roma;

VISTA la normativa vigente in materia;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

REVOCARE la delibera n.005 del 07/01/2022;

PRENDERE ATTO della convenzione con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia SFPID - "Scuola di Formazione di psicoterapia ad Indirizzo dinamico" con sede legale in via Gregorio Ricci Cubastro, 29B - Roma, sottoscritta in data 13/4/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Affari Generali e al Settore Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitari;


Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA


Di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario

Dr. Domenico Sperli


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 05 MAG. 2022 con protocollo n. 071

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Anna Giordano

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

L' Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID - "Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico" con Sede Legale in Gregorio Ricci Cubastro, 29B, C.A.P 00149, Roma (Roma) P.I e C.F. 13560091004, riconosciuto con D.M. Del 02/08/2001 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentato dal Dott. Giuseppe Russo - Rappresentante Legale della SFPID S.r.l., nato a Roma il 18/09/1979, C.F. RSSGPP79P18H501B domiciliato per la carica presso la Sede Legale

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede legale in Crotone, Via Mario Nicoletta c/o Centro Direzionale "Il Granaio", Partita Iva 00199740798, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" nella persona del Dott. Sperli Domenico, nato a Caccuri (KR) il 02/10/1959, Rappresentante Legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Sede Legale

PREMESSO

- Che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni.
- L' Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati.
- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- Che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere Tirocini formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.
- Che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.
- Che i Tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID in un numero di 10 unità per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2 – Partecipanti

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno (100) ore per ciascun anno di corso, presso le strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ad acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Art. 2 – Modalità

1. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio.
 - I nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale.
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente.
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.
 - Gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti interni dell'azienda/ente.

- A tale fine la L' Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

L' Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta).

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda/Ente si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).
- Segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa.
- Segnalare tempestivamente alla L' Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio.
- Compilare la scheda di valutazione.
- Rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso.
- In caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6 – Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto proponente e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7 – Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 - Estensione della Convenzione e durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 36 mesi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE RUSSO
Data: 13/04/2022 15:48:19

Letta, approvata e sottoscritta.

Per il soggetto promotore:

(timbro e firma)



DOMENICO SPERLÌ
14.04.2022
14:45:13 UTC

Per il soggetto ospitante:

(timbro e firma)